

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 ed in particolare l'art.4 comma 6 che prevede l'emanazione da parte delle regioni di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;
- la LR 15 febbraio 1994 n. 8 come modificata dalla LR 16 febbraio 2000, n. 6;

Richiamato in particolare il comma 6 bis dell'art. 26 che prevede l'emanazione da parte della Regione di specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive devono inoltre disciplinare le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna;

Valutata, pertanto, l'opportunità di procedere, con l'approvazione del presente atto, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo di legge sopra richiamato, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt.26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett.g) della L.R. 8/94 e successive modifiche";

Sentite le Province, le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni venatorie, le Associazioni di protezione ambientale riconosciute e acquisito il parere dell'INFS di cui alla nota prot.7406/T-A1 del 12 novembre 2001;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2774 del 10 dicembre 2001 e n. 1396 del 31 luglio 1998, entrambe esecutive;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale, Dott. Rocco Bagnato, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art.37, quarto comma, della LR 26.11.2001, n. 43 e della citata deliberazione n. 2774/2001;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dei medesimi articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive in ordine a quanto previsto dalla LR 8/1994 e successive modifiche, art. 26 comma 6 bis e art. 62 comma 2, lett. g) secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante, comprensivo degli allegati A, B e C;;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

**DIRETTIVE RELATIVE AL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEGLI ARTT.26 COMMA 6 BIS E 62 COMMA 1 LETT.G) DELLA L.R. 8/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

**1. Finalità**

Con le presenti direttive la Regione disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Disciplina altresì le modalità di consegna e/o di segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati o di soli palchi o corna.

**2. Segnalazione**

Il ritrovamento di capi di specie selvatiche, morti, feriti o debilitati, di carcasse di ungulati, o di soli palchi o corna, deve essere segnalato alla Provincia territorialmente competente.

La Provincia, in accordo con il Servizio veterinario della AUSL competente, individua:

- a) le modalità operative di segnalazione e di comportamento, dandone adeguata pubblicità;
- b) le modalità per la destinazione delle carcasse ai fini dell'accertamento delle cause di morte, ai competenti enti sanitari e di ricerca, i quali devono inviare copia del referto alla Provincia stessa;

In caso di rinvenimento di carcasse appartenenti alle seguenti specie: Lupo; Lince; Aquila; Gufo reale; Falco pescatore; Grifone; Lanario; la Provincia è tenuta a segnalarne il ritrovamento anche all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

**3. Centri di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.)**

I Centri di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) sono strutture destinate al recupero, rieducazione, studio e successivo reinserimento in natura di specie appartenenti esclusivamente alla fauna selvatica autoctona.

E' altresì consentito lo svolgimento di attività didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. A tal fine possono essere utilizzati esclusivamente animali non più restituibili alla natura.

In relazione al valore biologico delle specie e alle finalità perseguite, i C.R.A.S. sono distinti in due livelli operativi di classificazione:

Livello A:

- C.R.A.S. autorizzati al recupero, alla rieducazione e al reinserimento di specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette, individuate al comma 1 dell'art.2 della Legge 157/92, nonché delle specie di cui al livello B;

Livello B:

- C.R.A.S. autorizzati al recupero, alla rieducazione e al reinserimento di specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio, non ricomprese in quelle elencate all'art.2 comma 1 della Legge 157/92, individuabili nell'elenco allegato alle presenti direttive (allegato A).

I C.R.A.S. devono possedere caratteristiche strutturali adeguate alle esigenze delle specie che possono esservi ricoverate.

#### **4. Autorizzazione**

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, la Provincia competente per territorio autorizza l'istituzione del C.R.A.S.

La Provincia ha la facoltà di rilasciare le autorizzazioni assumendo come eventuale limite il raggiungimento di una organizzazione gestionale idonea a soddisfare le esigenze di

cui al punto 1. Detta limitazione è soggetta alla previa definizione del quadro delle esigenze e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, dando priorità alle associazioni, riconosciute o iscritte nei registri del volontariato, che nel loro statuto prevedano lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ed in particolare alle organizzazioni che da tempo operino con affidabilità sul territorio di competenza.

La domanda deve essere corredata da:

- generalità del richiedente,
- titolo di disponibilità dei beni e delle strutture,
- ubicazione e planimetria del C.R.A.S.,
- elenco delle specie di cui il C.R.A.S. intende occuparsi,
- individuazione del responsabile del C.R.A.S.,
- individuazione del direttore sanitario del C.R.A.S.,
- individuazione dell'ambulatorio veterinario a cui fare riferimento,
- documentazione attestante la conformità delle strutture alle vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie,
- documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione alla detenzione di specie potenzialmente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, se necessaria,
- documentazione attestante il rispetto dei requisiti funzionali e dimensionali previsti dalle presenti direttive relativi al livello di C.R.A.S. prescelto (allegato B).

L'autorizzazione indica la denominazione e l'ubicazione del Centro, il Livello operativo (A o B) di classificazione, il numero progressivo che lo identifica, le specie che possono essere ricoverate, le attività per le quali l'autorizzazione è rilasciata e gli adempimenti da osservare. Ha durata quinquennale e può essere rinnovata anche per periodi inferiori.

## **5. Anagrafe dei C.R.A.S.**

Presso ogni Provincia è istituita l'anagrafe dei C.R.A.S. La Provincia redige l'elenco dei C.R.A.S. indicando, per ognuno di essi, l'ubicazione, le specie ricoverabili e le attività autorizzate e ne dà adeguata pubblicità.

L'elenco dei C.R.A.S., con l'indicazione dell'attività svolta da ognuno di essi nell'anno precedente, è trasmesso alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Regione promuove annualmente un momento di confronto delle esperienze svolte tra i soggetti interessati.

## **6. Registrazione dei capi**

All'atto dell'istituzione del C.R.A.S. la Provincia consegna un registro di carico e scarico vidimato per il controllo della detenzione e della mobilità degli animali nel quale deve essere riportato per ogni animale ricoverato:

- data arrivo,
- dati anagrafici della persona che consegna l'animale,
- località di ritrovamento,
- numero di identificazione del soggetto,
- dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, età, peso),
- motivo del ricovero,
- destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),
- motivo del trasferimento e tempi,
- dati sulla degenza,
- data, località e modalità di liberazione,
- soggetto abilitato alla liberazione ed eventuale numero identificazione I.N.F.S.,
- data decesso,
- causa decesso.

## **7. Prescrizioni**

Il responsabile del centro è tenuto a:

- provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di carico e scarico;
- comunicare alla Provincia l'avvenuta consegna degli animali deceduti agli Enti individuati dalla Provincia stessa tra quelli previsti al punto 9;

- concordare con la Provincia, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'allegato C, un protocollo delle modalità e dei termini di rilascio per tipologia di specie;
- comunicare alla Provincia tempi, modi e località dei rilasci;
- redigere e trasmettere alla Provincia entro il mese di gennaio una relazione sull'attività svolta dal Centro nel corso dell'anno precedente;
- vietare ad estranei l'accesso alle aree ove siano presenti animali in recupero; le visite guidate possono interessare voliere o recinti ove siano custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo comunque condizioni di tranquillità e benessere per gli stessi;
- assicurare, agli animali e al personale, adeguati standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti;
- rispettare le disposizioni previste dall'autorizzazione e dalle presenti direttive.

## **8. Controllo sanitario**

I C.R.A.S. sono soggetti alle norme sanitarie vigenti e devono garantire il controllo veterinario degli animali ricoverati, o dotandosi di un ambulatorio veterinario interno, o avvalendosi di un ambulatorio veterinario convenzionato.

## **9. Animali deceduti**

Ogni animale deceduto deve essere identificabile tramite una targhetta di riconoscimento dove sono riportati:

- località di ritrovamento,
- data del decesso,
- numero di identificazione.

La Provincia, in accordo con il Servizio veterinario della AUSL competente, può disporre la cessione e la consegna degli animali deceduti all'I.N.F.S., ad Istituti Universitari, ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali, alle A.U.S.L., ai Musei ed agli Enti Parco per i loro scopi istituzionali.

## **10. Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione delle presenti direttive è affidata alla Provincia competente per territorio e, per gli aspetti sanitari, alla AUSL competente.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 7 o di mancato rispetto dei requisiti funzionali e dimensionali previsti all'allegato B o di violazione delle norme vigenti in materia di sanità, igiene, protezione della fauna o degli animali, la Provincia diffida il C.R.A.S. ad adempiere. Se l'obbligo di adempiere rimane inosservato, o se la natura della violazione non consenta l'adempimento previa diffida oppure comprometta il benessere degli animali, la Provincia dispone la sospensione temporanea dell'autorizzazione.

In caso di reiterata inosservanza, o di reiterata violazione, o qualora la violazione delle norme vigenti in materia di sanità, igiene, protezione della fauna o degli animali sia sanzionata penalmente, la Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione.

## **11. Tempo di sosta**

La cura e la degenza degli animali sono finalizzate alla loro reimmissione in natura, che dovrà aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico, nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per la muta o la riabilitazione alla vita selvatica.

Entro sei mesi dalla data del ricovero è formulata, con certificazione veterinaria, una valutazione in ordine alle possibilità di recupero dell'animale. In caso di irrecuperabilità, qualora non siano praticabili soluzioni alternative, può essere prevista l'eutanasia nel rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione della Provincia e, nel caso di specie particolarmente protette (art. 2 Legge 157/92), sentito l'I.N.F.S.

L'autorizzazione non è richiesta nei casi in cui la prognosi infausta sia accompagnata da sofferenze intollerabili e non alleviabili.

Gli animali irrecuperabili, per i quali non venga prevista l'eutanasia, possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività didattiche di cui al punto 3, purché in idonee

strutture che garantiscano loro condizioni di tranquillità e benessere psichico-fisico.

Il numero degli animali irrecuperabili da utilizzare per finalità didattiche non può superare il 10% dell'intero ammontare annuo dei ricoveri. A tal fine, la percentuale è calcolata prendendo in considerazione il maggior numero dei ricoveri effettuati in uno dei tre anni precedenti o nell'anno in corso.

La scelta dei soggetti da impiegare nelle attività didattiche è effettuata valutandone il valore biologico e l'assenza di condizioni che ne pregiudichino sia il benessere fisiologico (movimento) che etologico (stres-sensibilità). Sono da preferire soggetti con sole patologie del comportamento (imprintati) e privi di menomazioni fisiche.

## **12. Disposizioni transitorie**

Coloro che, al momento dell'adozione delle presenti direttive, detengano a norma di legge specie appartenenti a fauna selvatica a scopo di recupero, rieducazione e reinserimento in natura, devono inoltrare alla Provincia la domanda di autorizzazione, corredata della descrizione dello stato di fatto, entro 90 giorni dall'adozione delle presenti direttive.

Entro i due anni successivi alla scadenza di tale termine, le strutture esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni previste dalle presenti direttive.

## **ALLEGATO A**

**Elenco delle specie selvatiche autoctone sia protette, non ricomprese in quelle elencate all'art. 2 comma 1 della Legge 157/92, che soggette a prelievo venatorio:**

### **a) MAMMIFERI**

#### **Ordine:**

Insettivori  
Chiroterri  
Lagomorfi  
Roditori

#### **Specie:**

Volpe  
Tasso  
Donnola  
Faina  
Cinghiale  
Capriolo  
Cervo  
Daino  
Muflone

### **b) UCCELLI**

#### **Ordine:**

Anseriformi (con esclusione di Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fischione turco, Gobbo rugginoso)  
Apodiformi  
Caprimugiformi  
Caradriformi (con esclusione di Avocetta, Cavaliere d'Italia, Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna maggiore, Sterna zampe nere)  
Columbiformi  
Coraciformi (con esclusione della Ghiandaia marina)  
Cuculiformi  
Galliformi  
Gaviformi  
Gruiformi (con esclusione di Pollo sultano, Gru, Otarda, Gallina prataiola)

Passeriformi (con esclusione del Gracchio corallino)  
Podicipediformi  
Procellariiformi  
Pterocliiformi

**Specie:**

Sula  
Cormorano  
Nitticora  
Tarabusino  
Sgarza ciuffetto  
Airone guardabuoi  
Garzetta  
Airone bianco maggiore  
Airone cenerino  
Airone rosso

## **ALLEGATO B**

### **Requisiti funzionali e dimensionali**

**Struttura di prima degenza:** almeno un locale attrezzato con appositi box adibiti alla stabulazione finalizzata alla terapia quotidiana o all'allevamento dei giovani. I box devono garantire una efficace routine di manutenzione e pulizia.

**Struttura di riabilitazione:** ambiente destinato ad accogliere i soggetti provenienti dalle strutture di prima degenza per consentire i comportamenti e i movimenti tipici della specie, atti a favorire il successo del rilascio.

La rete che costituisce le voliere, quando non specificato altrimenti, si intende del tipo antigrandine o simile, in materiale elastico e maglia di diametro adeguato alla specie.

I C.R.A.S. che non siano dotati di strutture di riabilitazione devono individuare ed indicare a quali strutture provinciali, regionali o nazionali, fare riferimento per la fase di riabilitazione.

**Strutture di isolamento sanitario:** almeno un locale, preferibilmente in muratura e separato dagli altri locali, rivestito con materiale lavabile e disinfettabile, in cui sia possibile stabulare, in attesa diagnostica, soggetti sospetti di malattie soggette a denuncia obbligatoria o pericolose per gli altri animali ricoverati.

Le strutture di prima degenza e quelle di riabilitazione devono possedere le caratteristiche riportate di seguito. Per i requisiti dimensionali espressamente indicati nel presente allegato è tollerato un range pari al 10%.

### **Livello A**

1. Per le specie ricomprese ai punti a) e c), comma 1, dell'art. 2 della Legge 157/92, l'autorizzazione è subordinata alla presenza nel C.R.A.S. di strutture costruite su indicazione specifica fornita dall'INFS.

2. Per le specie ricomprese al punto b), comma 1, del sopracitato articolo valgono i seguenti requisiti tecnici:

#### MARANGONE MINORE, MARANGONE DAL CIUFFO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 1m (massimo 6 soggetti per voliera)

#### TUTTE LE SPECIE DI PELLICANI

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto.
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 1m. (massimo 2 soggetti per voliera)

#### TARABUSO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, canneto (massimo 3 soggetti per voliera)

#### SPATOLA, MIGNATTAIO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, canneto (massimo 5 soggetti per voliera)

#### CICOGNE, GRU

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto (cicogne bianche e cicogne nere non devono stare insieme)
- Struttura di riabilitazione: voliera 15mx5x2.5m. oppure contattare un Centro Recupero Cicogne riconosciuto

#### FENICOTTERO ROSA

- Struttura di prima degenza: voliera 5mx4mx2.5m schermata sui lati, con vasca di 5mx4m, profondità dell'acqua 40cm
- Struttura di riabilitazione: nessuna. La riabilitazione deve essere eseguita in natura (oasi idonea) con monitoraggio e/o assistenza dei soggetti post-rilascio.

#### CIGNO REALE, CIGNO SELVATICO

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: nessuna. La riabilitazione deve essere eseguita in natura (oasi idonea) con monitoraggio e/o assistenza dei soggetti post-rilascio.

#### VOLPOCA, FISCHIONE TURCO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto.
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, (massimo 6 soggetti per voliera)

#### GOBBO RUGGINOSO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 1m, (massimo 2 soggetti per voliera)

#### POLLO SULTANO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, canneto (massimo 3 soggetti per voliera)

#### OTARDA

- Struttura di prima degenza: box 2mx2mx2m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2.5 (massimo 3 soggetti per voliera)

#### GALLINA PRATAIOLA

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2.5m (massimo 3 soggetti per voliera)

PIVIERE TORTOLINO, OCCHIONE

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2.5m (massimo 3 soggetti per voliera)

CAVALIERE D'ITALIA, AVOCETTA

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, (massimo 6 soggetti per voliera)

GABBIANO CORSO, GABBIANO CORALLINO, GABBIANO ROSEO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, (massimo 5 soggetti per voliera)

STERNA ZAMPE NERE, STERNA MAGGIORE, PERNICE DI MARE

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura.

GHIANDAIA MARINA

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2.5m (massimo 3 soggetti per voliera)

TUTTE LE SPECIE DI PICCHI

- Struttura di prima degenza: box schermato a sviluppo verticale 1mx1mx3m per soggetto (picchio nero), 1mx1mx2m per soggetto (altri picchi)
- Struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2.5m (massimo 3 soggetti per voliera)

#### GRACCHIO CORALLINO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2.5m (massimo 3 soggetti per voliera)

#### RAPACI NOTTURNI (ad esclusione del GUFO REALE) Giovani

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m con feritoia per gruppi di 5-6 soggetti, con uso di madri artificiali specie-specifiche.
- Struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2.5m. costruita nel luogo del rilascio.

#### Adulti

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto.
- Struttura di riabilitazione: voliera di 5mx4mx2.5m con nido artificiale a cassetta (massimo 2-3 soggetti per voliera).

#### GUFO REALE

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m con cassetta nido/nido/ricovero per soggetto.
- Struttura di riabilitazione: voliera di 15mx5mx2.5m con nido artificiale a cassetta (massimo 2-3 soggetti per voliera).

#### RAPACI DIURNI

Per i giovani di tutte le specie che arrivano in età critica per l'Imprinting, il rilascio deve essere eseguito impiegando la tecnica dell'hack (immissione di nidiacei già in grado di alimentarsi da soli, in casse d'ambientamento collocate in natura nel sito di rilascio. Queste vengono aperte prima dell'involò consentendo ai rapaci di esplorare il territorio

circostante. Il cibo viene fornito una volta al giorno per tutto il tempo necessario al raggiungimento dell'autosufficienza)

Per gli adulti valgono le indicazioni seguenti

SACRO, LANARIO, FALCO DELLA REGINA, PELLEGRINO, SMERIGLIO, LODOLAIO

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m, con posatoio centrale idoneo e di altezza superiore al doppio della lunghezza dell'animale.
- Struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata doppia di 10mx5mx2.5m, con posatoi idonei (massimo 2 soggetti per voliera); successivamente applicare tecniche di falconeria (è auspicabile la presenza di un falconiere).

GHEPPIO, GRILLAIO, FALCO CUCULO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m, con posatoio centrale idoneo e di altezza superiore al doppio della lunghezza dell'animale.
- Struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata doppia di 10mx5mx2.5m (massimo 10 soggetti per voliera); meglio se si dispone di voliere di ambientamento sul luogo del rilascio.

SPARVIERE

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m
- Struttura di riabilitazione: voliera con pareti elastiche di 10mx5mx2.5m (1 soggetto per voliera).

NIBBI, POIANE, FALCO PECCHIAIOLO, FALCO DI PALUDE, ALBANELLE, ASTORE

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m
- Struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2.5m (massimo 3 soggetti per voliera).

ASTORE

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m
- Struttura di riabilitazione: voliera di 10mx5mx2.5m (1 soggetto per voliera).

#### FALCO PESCATORE

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m.
- Struttura di riabilitazione: voliera di 20mx5mx3.5m con vasca centrale di 5mx4m, profondità dell'acqua 50 cm (massimo 3 soggetti per voliera).

#### AQUILE, BIANCONE

- Struttura di prima degenza: box schermato 2mx2mx2m
- Struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata doppia di 20mx5mx3.5m (1 soggetto per voliera). Successivamente applicare tecniche di falconeria (è auspicabile la presenza di un falconiere).

#### AVVOLTOI

- Struttura di prima degenza: box schermato di 2mx2mx2m
- Struttura di riabilitazione: voliera di rete metallica plastificata di 20mx5mx3.5m (massimo 5 soggetti per voliera) e successivamente voliere di ambientamento sul luogo del rilascio.

#### NIDIACEI DI SPECIE A PROLE INETTA

L'allevamento fino al momento dell'abbandono del nido deve avvenire in contenitori lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo termico.

### **Livello B**

#### **a) Mammiferi**

##### INSETTIVORI

- Struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per più soggetti
- Struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura

##### CHIROTTERI

- Struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per più soggetti
- Struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura

#### PICCOLI RODITORI

- Struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per più soggetti
- Struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura

#### GRANDI RODITORI

- Struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e disinfettabile di 1.5mx1.5mx1.5m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: Recinti di 10 m X 5 m con rete alta 2 m e bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm. La base deve essere interrata per almeno 50 cm per tutto il perimetro.

#### LAGOMORFI

- Struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: per gli adulti nessuna. Rilascio in natura
- Per i giovani vanno impiegati recinti di 10 m X 5 m con rete alta 2 m e bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30cm. La base deve essere interrata per almeno 50 cm per tutto il perimetro.

#### VOLPE, TASSO, FAINA

- Struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: per gli adulti nessuna. Rilascio in natura.  
Per i giovani la riabilitazione viene eseguita in natura con monitoraggio e/o assistenza degli individui post-rilascio

#### DONNOLA

- Struttura di prima degenza: box schermato di 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura

#### CINGHIALE

- Struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e disinfettabile di 1.5mx1.5mx1.5m per 6 soggetti
- Struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura

#### CAPRIOLO, MUFLONE

- Struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e disinfettabile di 1.5mx1.5mx2m per 2 soggetti
- Struttura di riabilitazione: recinto di 10mx5mx3m (massimo 2 soggetti giovani o un adulto). Per i soggetti improntati sull'uomo è obbligatorio il rilascio in aree faunistiche recintate.

#### CERVO, DAINO

- Struttura di prima degenza: box con pavimento e pareti preferibilmente in muratura rivestito con materiale lavabile e disinfettabile di 3mx1.5mx2m per 1 soggetto
- Struttura di riabilitazione: recinto di 10mx5mx3m (massimo 2 soggetti giovani o un adulto). Per i soggetti improntati sull'uomo è obbligatorio il rilascio in aree faunistiche recintate.

#### CUCCIOLI DI SPECIE A PROLE INETTA

L'allevamento fino allo svezzamento deve avvenire in contenitori lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo termico.

#### b) **Uccelli**

##### ANSERIFORMI

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, (massimo 5 soggetti per voliera)

##### APODIFORMI

- Struttura di prima degenza: contenitore in plexiglas 60cmx40cmx20cm per soggetto
- Struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura

#### CAPRIMUGIFORMI

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: nessuna. Rilascio in natura

#### CARADRIFORMI

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: Piccole dimensioni: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, (massimo 5 soggetti per voliera)  
Grandi dimensioni: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, (massimo 5 soggetti per voliera)

#### COLUMBIFORMI, CORACIFORMI, CUCULIFORMI, GALLIFORMI, PASSERIFORMI, PTEROCLIFORMI

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m (numero variabile di soggetti in relazione a taglia e socialità della specie)
- Struttura di riabilitazione: Piccole dimensioni: voliera 5mx4mx2.5m (massimo 2-15 soggetti- numero variabile di soggetti in relazione a taglia e socialità della specie)

#### GAVIFORMI, PODICIPEDIFORMI

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m con vasca 1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 1m, (massimo 5 soggetti per voliera)

#### GRUIFORMI

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, (massimo 5 soggetti per voliera)

#### PROCELLARIFORMI

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: Piccole dimensioni: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, (massimo 5 soggetti per voliera)

#### SULA, CORMORANO

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 1m, (massimo 5 soggetti per voliera)

#### NITTICORA, TARABUSO; SGARZA CIUFFETTO, GARZETTA, AIRONE GUARDABUOI

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 5mx4mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, canneto, (massimo 5 soggetti per voliera)

#### AIRONE CENERINO, AIRONE ROSSO, AIRONE BIANCO MAGGIORE

- Struttura di prima degenza: box schermato 1mx1mx1m per soggetto
- Struttura di riabilitazione: voliera 10mx5mx2.5m con vasca di 2.5mx2m, profondità dell'acqua 20cm, canneto, (massimo 5 soggetti per voliera)

#### NIDIACEI DI SPECIE A PROLE INETTA

L'allevamento fino al momento dell'abbandono del nido deve avvenire in contenitori lavabili di dimensioni adeguate e sotto controllo termico.

## **Allegato C**

### **Protocollo delle modalità di rilascio per tipologia di specie**

I soggetti da reintrodurre devono essere completamente recuperati dal punto di vista sanitario, fisico e comportamentale ed in grado di condurre vita libera.

Per tutte le specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette, individuate al comma 1 dell'art.2 della Legge 157/92 e recuperate in C.R.A.S. di Livello A non possono essere effettuati rilasci durante il periodo riproduttivo della specie, tranne per i soggetti giovani (un anno).

Tale limitazione non sussiste per tutte le specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio, individuate all'allegato A delle presenti direttive.

Il rilascio di soggetti appartenenti a specie migratrici deve essere effettuato quando la specie in oggetto è presente sul territorio.

I soggetti di provenienza nota sono rilasciati nella località di ritrovamento o, qualora ciò non fosse possibile, nell'habitat della specie.